

e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 D.lgs. 117/2017 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi:

- ✓ Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- ✓ Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- ✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- ✓ Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. l);
- ✓ Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u);

Art.5 – In conformità all'assenza di ogni fine di lucro è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo II: Scopi e finalità

Art.6 – In diretta attuazione delle finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

- a) Elaborare iniziative e progetti di solidarietà sociale per la creazione di una rete sociale di relazioni e di interventi per la tutela degli animali e per la prevenzione del randagismo tramite campagne di



sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza dei diritti degli animali

b) Sostenere e promuovere tra i cittadini e contribuire con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private la cultura ecoambientalista e la creazione di una coscienza zoofila, sensibilizzando la popolazione sui temi della prevenzione sanitaria, dell'igiene pubblica e della tutela dei diritti degli animali

c) Creare o gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;

d) Creare un punto di incontro, di studio, di formazione e di confronto fra coloro che lavorano con animali per finalità di terapia e attività assistita con laboratori di IAA (Interventi Assistiti dagli Animali) rivolti a diversamente abili, anziani, bambini, famiglie attraverso attività ludiche, ricreative, co-terapeutiche ed escursionistiche con animali;

e) Promuovere ed organizzare attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione degli stessi tra i soci, per sostenere, promuovere e diffondere i principi di un consumo critico, mirato alla scelta di prodotti etici, biologici, eco-compatibili e ponendo come obiettivi il rispetto per gli animali e per l'ambiente, la tutela della salute e la sostenibilità dello sviluppo

f) Sostenere i proprietari di animali d'affezione in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, istituendo bandi e aiutandoli economicamente per l'acquisto di cibo e medicinali e prendendo, se necessario, in affido gli animali per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei;

g) Svolgere attività di formazione per i volontari e per i proprietari di animali;

h) Diffondere nozioni veterinarie e di igiene e svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite nonché effettuare direttamente interventi di sterilizzazione sugli ospiti dei propri rifugi e sui cani appartenenti a persone non abbienti;

i) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività degli sport cinofili tipo, attività sportiva cinotecnica, cani agilità,

cani utilità, interventi assistiti con animali, sleddog, e le relative discipline, oltre che la ginnastica per tutti e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A.;

j) Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione, manifestazioni, spettacoli, proiezioni e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;

k) Instaurare rapporti di collaborazione con altri enti aventi analoghe finalità istituzionali per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;

l) Realizzare programmi di informazione ed educazione in ottemperanza alle finalità istituzionali da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici

a) Promuovere e sostenere la cultura della solidarietà e la pratica della beneficenza, anche indiretta;

m) Stabilire, stipulare convenzioni e/o creare collaborazioni e alleanze con associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano analoghi scopi istituzionali;

n) Assistere i propri soci con informazioni e consigli riguardanti le attività istituzionali;

o) Promuovere attraverso i mass media gli scopi elencati e quanto altro si rendesse utile al fine del raggiungimento dei medesimi.

Art.8 – Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.9 – Per realizzare tali attività il Sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e solo

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, e, inoltre, assicurare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

TITOLO III: Sezione sportiva dilettantistica

Art.10 – Per il migliore raggiungimento delle finalità di cui all'art.7 lett. K) del presente Statuto, il Sodalizio può essere strutturato in sezione sportiva, eventualmente dotate di un proprio regolamento. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

L'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento sportivo ed alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), nonché allo Statuto e ai regolamenti della Federazione/Ente di Promozione Sportiva affiliante.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.

4

[Handwritten signature]

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali degli enti sportivi a cui l'Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell'ente sportivo prevede lo status di tesserato.

L'Associazione s'impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti sportivi così come previsto dalle disposizioni delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Nelle materie di cui al comma precedente, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento

sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.

TITOLO IV: Soci

Art. 11 - Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività sociali, partecipando alle iniziative promosse nonché fruendo delle strutture disponibili, dei servizi e delle attrezzature sociali.

Art. 12 - L'iscrizione all'Associazione comporta:

- L'assunzione della qualifica di socio;
- L'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto;
- Il diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente pro tempore;
- Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative stabilite, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- Rispettare la dignità e la funzione delle cariche sociali sia elettive che onorarie e collaborare con le stesse tenendo un comportamento dignitoso ed esemplare sia nei rapporti interni all'associazione e più in generale nel contesto sociale.

Art. 13 - La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di:

- Sostenitore* alle persone fisiche e agli enti che versano spontaneamente un contributo liberale in segno tangibile di appoggio alle iniziative associative;
- Onorario* a coloro che abbiano contribuito al progresso o reso particolari servizi alla vita dell'Associazione e che siano dichiarati tali dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Tra gli onorari l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario.

TITOLO VI: Qualifica di socio

Art. 15 – Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda su apposito modulo associativo a disposizione presso la segreteria. Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati delle attività svolte dal sodalizio nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e dei servizi esistenti presso la sede sociale e comunque di pertinenza della stessa.

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

Art. 16 – L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui diniego deve essere sempre motivato entro sessanta giorni e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. L'Assemblea delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 17 – L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel Libro degli Associati dà diritto immediato a ricevere la tessera associativa, acquisendo quindi lo status di "socio".

Art. 18 – A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: l'ammonizione; la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi associativi a tempo determinato; espulsione e la radiazione.

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissione da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) Morte o perdita della capacità giuridica e di agire;
- c) Espulsione e radiazione, deliberata con decisione dai 2/3 del Consiglio Direttivo (escludendo dalla votazione il socio esaminato), pronunciata contro il socio che:
 - Commette azioni ritenute disonorevoli e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - Non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti ed alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- Risulti moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- Arrechi danni morali e materiali all'associazione.

Il provvedimento di radiazione è previsto per le violazioni gravissime, per le insanabili violazioni al codice deontologico associativo, per gli atti gravi contrari all'ordine pubblico e al buoncostume. Il socio radiato non può più essere ammesso.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.

TITOLO VII: Organi dell'Associazione

Art. 19 – Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo.

Art. 20 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue decisioni, se assunte in conformità dello Statuto, sono vincolanti per i soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso in cui il numero di associati sia inferiore a cinquecento e di cinque associati qualora il numero di associati sia superiore a cinquecento.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale indicata nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente non meno di 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul bollettino associativo e/o sul sito WEB dell'associazione e/o mediante posta elettronica di apposito invito

indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 della base sociale.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente pro tempore, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei soci.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 21 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Approvare i bilanci;
- b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali e i modelli organizzativi e di controllo, nonché i codici di condotta, previsti dall'art. 16 c. 2 del d.lgs. 39/2021;
- d) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sull'esclusione degli associati;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) Deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio o almeno da un quinto dei soci e su quant'altro demandato per legge e Statuto.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.22 - L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) Sulle proposte di modifica del presente statuto;
- 2) Sullo scioglimento nonché la devoluzione dell'eventuale residuo attivo secondo le disposizioni del presente statuto;
- 3) Sulla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica;
- 4) Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari, ordinarie e straordinarie, prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art.23 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea generale dei soci e composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, indipendentemente dal numero degli associati.

Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà darne

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla scadenza del mandato associativo. Nei casi di elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Nel caso in cui le candidature non siano state presentate e/o non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Al termine del mandato possono essere riconfermati. Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare esso procede:

- Alla predisposizione del Bilancio o rendiconto economico-finanziario ed alla presentazione all'Assemblea per la relativa approvazione;
- Alla compilazione delle norme di funzionamento delle sede/i e dei regolamenti interni e delle norme di gestione degli impianti e del materiale tecnico;
- All'adozione di provvedimenti disciplinari;
- Alla fissazione delle quote e dei contributi associativi da impiegare per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Ad accogliere o respingere le domande d'ammissione a soci;

Cons. vers

[Handwritten signature]

- Alla predisposizione del piano annuale di attuazione delle iniziative;
- A deliberare sulle nomine di responsabile delle sezioni;
- A deliberare sulla nomina dei soci onorari;
- Alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;
- Alla stipula degli atti ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali; assumere e licenziare personale, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi sociali;
- A nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- Alle incombenze e ai provvedimenti attribuitigli dal presente statuto in materia di provvedimenti disciplinari, esclusione e radiazione;
- A deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

[Handwritten signature]

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

I consiglieri nell'espletamento del proprio mandato hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Presidente pro tempore.

Art. 24 – Il Presidente pro tempore svolge le seguenti funzioni:

- Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
- Detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso; la delega dell'operatività bancaria sui conti correnti è concessa di norma al Consigliere Tesoriere;
- Convoca e presiede le riunioni sociali. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal vicepresidente.

Art.25 – Al Segretario competono le seguenti funzioni:

- a) Su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
- b) Coadiuvare il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- c) Cura i rapporti con gli enti e ne riferisce gli esiti al Consiglio Direttivo;
- d) Dirige ed organizza le attività con funzioni prevalentemente tecnico-operative, in relazione agli organici del personale operativo, al reperimento di nuove energie, nuovi contatti; vigila e riferisce in Consiglio Direttivo sugli atti contrari e sulle violazioni al presente statuto commesse dai soci.

Art.26 – Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza; mantiene le scritture contabili ed effettua, su delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo registrazioni e pagamenti; dà esecuzione ai contratti stipulati dall'associazione.

Art.27 - La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 co. 2 D.lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co.2 del c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art.28 – Esso svolge i seguenti compiti:

- 1) Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- 2) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

3) Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

4) Monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.29 - Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 co. 1 D.lgs. 117/2017 l'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII - Risorse economiche - Fondo comune

Art.30 - L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento da:

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative

Tutte le quote e/o contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, e non rivalutabili.

Art.31 - Il Patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; trofei, materiale ed attrezzature, ecc. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IX: Scioglimento

Art.32 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi. Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto. Dedotte le passività, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio

Direttivo approvata dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere interamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO X: Esercizio sociale

Art.33 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 8 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il Consuntivo, deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

TITOLO XI: Disposizioni Generali

Art.34 - Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal Tribunale territorialmente competente, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge. Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. c.p.c per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Art. 35 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 117/2017 e s.m.i., in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 36/2021 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

Formia (LT), li 12/05/2025

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO

FIDUCIARIA CASSINO 20/05/2025

Art. 138 Serie 3 Esatto € 200,00

(Euro) 20.500,00

Parente Enzo

Firma su delega del

Direttore Provinciale

